

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 353)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(FANFANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREOTTI)

col Ministro del Bilancio

(MEDICI)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA 1°8 GENNAIO 1959

Approvazione ed esecuzione degli Accordi tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in materia di eccedenze agricole, conclusi in Roma il 31 gennaio ed il 7 marzo 1958

ONOVEVOLI SENATORI. — Con lo Scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America effettuato il 31 gennaio 1958, si prevede la cessione all'Italia di cotone per l'importo di 5,5 milioni di dollari. Esso si inquadra nelle varie disposizioni legislative americane sulle eccedenze agricole.

In particolare l'Accordo è da riferirsi alla Sezione 402 del Mutual Security Act del 1956, che autorizza il Presidente degli Stati Uniti ad assegnare ai Paesi amici eccedenze agricole contro pagamento nella valuta del Paese beneficiario, valuta da utilizzarsi successivamente per il pagamento di prodotti forniti dal Paese beneficiario a terzi Paesi che frui-

scono dei programmi di assistenza degli Stati Uniti.

Detto Scambio di Note fa seguito ad analoghi accordi, conclusi il 27 febbraio 1956, e il 30 gennaio 1957, per la cessione all'Italia di eccedenze agricole per l'importo complessivo di 10 milioni di dollari. Il nuovo Accordo prevede che la cessione del cotone venga fatta alle stesse condizioni dell'Accordo del 27 febbraio 1956.

L'Accordo presenta degli aspetti particolarmente positivi per l'Italia dato che permette, da un lato, di importare il cotone senza esborso di valuta, dall'altro di collocare prodotti italiani, per un importo superiore ai

3,4 miliardi di lire, sui mercati costituiti dai Paesi che fruiscono dell'assistenza americana, con conseguenti favorevoli ripercussioni per la nostra penetrazione commerciale sui mercati stessi.

L'Accordo fra l'Italia e gli Stati Uniti di America, firmato a Roma il 7 marzo 1958, ed il relativo scambio di note e *memorandum* di intesa s'inquadrano nel programma americano di cessione delle eccedenze agricole, programma disciplinato dall'« Agricultural Trade Development and Assistance Act » (legge USA 480).

Tale legge, al titolo I, autorizza il Presidente degli Stati Uniti a cedere a Paesi amici eccedenze agricole contro pagamento nelle rispettive valute.

L'Italia ha già stipulato, negli anni scorsi, Accordi con gli Stati Uniti in base alla legge predetta, per i seguenti importi:

	Milioni di dollari
23 maggio 1955	50,0
5 luglio 1956	8,0
30 ottobre 1956	60,8
7 gennaio 1957	1,6
26 marzo 1957	7,5

L'Accordo concluso il 7 marzo 1958 prevede, dal canto suo, la cessione all'Italia di prodotti agricoli americani, ed il finanziamento dei relativi noli transoceanici, per un ammontare complessivo di 25 milioni di dollari, così specificati:

	Milioni di dollari
cotone	20,7
tabacco	3,0
pollame	0,5
noli	0,8

Il controvalore in lire dei suddetti 25 milioni di dollari è stato destinato come segue:

a) in prestito quarantennale al Governo italiano, per la realizzazione di program-

mi di sviluppo economico, l'equivalente in lire di \$ 12,5 milioni, pari cioè al 50 per cento dell'intero fondo di contropartita;

b) per prestiti da effettuare, tramite l'Export-Import Bank, a ditte private americane ed italiane per investimenti in Italia, l'equivalente in lire di \$ 6,25 milioni, pari al 25 per cento.

Da notare che, prima di concedere i prestiti predetti, l'Export-Import Bank dovrà ottenere il gradimento del Governo italiano;

c) per spese varie del Governo degli Stati Uniti in Italia, l'equivalente in lire \$ 6,25 milioni, pari al 25 per cento.

Anche con il presente Accordo, pertanto, viene confermata la prassi, iniziata con lo Accordo 30 ottobre 1956, di destinare il 75 per cento del fondo di contropartita allo sviluppo dell'economia italiana.

Lo Scambio di Note aggiuntivo all'Accordo, egualmente sottoscritto il 7 marzo 1958, definisce la disciplina degli acquisti « normali » sul mercato americano, da parte italiana, nel settore dei prodotti oggetto dell'Accordo, nonché la destinazione delle somme a disposizione del Governo italiano e di quello americano. Al riguardo viene stabilito che le somme a disposizione del Governo italiano saranno utilizzate per potenziare lo sviluppo economico e l'incremento dell'occupazione nel meridione d'Italia.

Il *Memorandum* concerne invece la procedura da seguire per la concessione del gradimento italiano circa i prestiti che l'Export-Import Bank effettuerà a ditte private, nel quadro dell'Accordo.

In conclusione, l'Accordo italo-statunitense del 7 marzo 1958, mentre da un lato consente all'Italia l'importazione di prodotti agricoli, e particolarmente di cotone, senza esborso di valuta, dall'altro costituisce un notevole contributo ai programmi di sviluppo dell'economia meridionale ed insulare.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Sono approvati i seguenti Accordi tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America:

— Scambio di Note relativo all'Accordo del 27 febbraio 1956 concernente il programma di acquisto di eccedenze agricole americane in base alla Sezione 402 del « Mutual Security Act », effettuato in Roma il 31 gennaio 1958;

— Accordo sui prodotti agricoli in base al Titolo I dell'« Agricultural Trade Development and Assistance Act » e successivi emendamenti, con relativo Scambio di Note e *Memorandum* d'intesa, concluso in Roma il 7 marzo 1958.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore.

Art. 3.

In deroga a quanto stabilito con l'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, gli adempimenti previsti dagli Accordi di cui al precedente articolo 1 saranno disposti dal Ministro del tesoro il quale, per i depositi da effettuarsi presso la Banca d'Italia in esecuzione degli Accordi medesimi, potrà far ricorso alle anticipazioni speciali previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 781, modificati con l'articolo 6 della legge 21 agosto 1949, n. 730.

Il Ministro per il tesoro è altresì autorizzato, ove occorra, a stipulare con la Banca d'Italia la convenzione occorrente per regolare i rapporti tra il Tesoro e la Banca stessa in dipendenza della presente legge.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a concordare col Governo degli Stati Uniti d'America le modalità relative all'assunzione dei prestiti previsti dall'Accordo 7 marzo 1958 la cui utilizzazione dovrà essere approvata con legge ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108.

ALLEGATO

SCAMBIO DI NOTE

TRA L'ITALIA E GLI STATI UNITI D'AMERICA RELATIVO ALL'ACCORDO DEL 27 FEBBRAIO 1956 CONCERNENTE IL PROGRAMMA DI ACQUISTO DI ECCEDENZE AGRICOLE AMERICANE IN BASE ALLA SEZIONE 402 DEL « MUTUAL SECURITY ACT »

Prot. 140/L.8

Roma, li 31 gennaio 1958

Caro Signor Deak,

Mi riferisco allo scambio di lettere del 27 febbraio 1956, fra il Ministro Zoli e il Signor Tasca, riguardante l'accordo dei nostri due Governi su di un programma di vendita di prodotti agricoli da parte dell'International Cooperation Administration (ICA) all'Italia, ai termini della Sezione 402 del Mutual Security Act del 1954 e successivi emendamenti. Detto programma prevedeva l'acquisto da parte dell'Italia di prodotti agricoli sino all'importo di 5 milioni di dollari nel contro-valore di lire italiane, nonchè l'impiego di detta somma per finanziare esportazioni verso terzi Paesi che beneficino dell'assistenza nel quadro del Programma di Sicurezza Reciproca.

Il mio Governo ha preso nota del fatto che, ai termini della Sezione 402 del Mutual Security Act del 1956, l'ICA ha in corso un altro programma per la vendita di prodotti agricoli per l'esercizio fiscale corrente. Nelle conversazioni recentemente intercorse tra i rappresentanti dei nostri due Governi, è stato convenuto che l'ICA metterà a disposizione per la vendita al Governo italiano cotone per l'importo di 5,5 milioni di dollari, alle stesse condizioni stabilite nello scambio di lettere del 27 febbraio 1956, fatta eccezione per le seguenti modifiche:

1) nel paragrafo 3, vengono eliminate le parole « a seguito di ciascuna autorizzazione di acquisto emessa »;

Mr. Francis DEAK

Consigliere di Ambasciata per gli Affari Economici

Ambasciata degli Stati Uniti d'America

ROMA

2) nel paragrafo 6, seconda frase, le parole « non appena praticamente possibile » vengono eliminate e sostituite con « entro e non oltre 60 giorni », ed alla fine della stessa frase vengono aggiunte le parole « o che sia stato provveduto al noleggio relativo ».

È inteso che la spedizione del cotone dovrà essere effettuata entro e non oltre il 15 giugno 1958.

Mi sarebbe gradito avere da parte Sua conferma che il suddetto programma ha l'approvazione della International Cooperation Administration.

Colgo l'occasione per inviarLe i miei migliori saluti.

FERRARI AGGRADI

AMERICAN EMBASSY

*the Foreign service
of the United States of America*

January 31, 1958

Dear Professor Ferrari Aggradi:

I have received your letter dated January 31, 1958, reading as follows:

« Reference is made to the exchange of letters between Minister Zoli and Mr. Tasca on February 27, 1956, in which our two Governments agreed on a program for the sale to Italy of agricultural commodities by the International Cooperation Administration (ICA), under Section 402 of the Mutual Security Act of 1954, as amended. This program provided for the purchase by Italy of agricultural commodities up to the value of \$ 5 million for Italian lire and the utilization of such lire by the ICA to finance Italian exports to third countries receiving assistance under the Mutual Security Program.

My Government has taken note that under Section 402 of the Mutual Security Act of 1956, the ICA is undertaking a further sales program of agricultural commodities for the current fiscal year. In recent conversations between representatives of our two Governments it has been agreed that the ICA will make available for purchase by the Government of Italy cotton up to the value of \$ 5.5 million, under the same terms and conditions established in the exchange of letters dated February 27, 1956 except for the following modifications:

1) in paragraph 3, delete « under each procurement authorization issued »;

2) in paragraph 6, second sentence, delete « as soon as practical », and insert « within not more than 60 days » and add to the end of the sentence « or chartered ».

It is understood that the shipment of the cotton must be made no later than June 15, 1958.

I shall appreciate receiving your confirmation that the foregoing program has the agreement of the International Cooperation Administration ».

The Honorable

Professor Mario FERRARI AGGRADI

Undersecretary of the Budget

Secretary General of CIR

ROME

I am happy to confirm that the International Cooperation Administration concurs in the contents of the letter quoted above.

Sincerely yours,

FRANCIS DEAK

*Counselor of Embassy
for Economic Affairs*

ACCORDO

SUI PRODOTTI AGRICOLI TRA L'ITALIA E GLI STATI UNITI
D'AMERICA IN BASE AL TITOLO I DELL'« AGRICULTURAL
TRADE DEVELOPMENT AND ASSISTANCE ACT »,
E SUCCESSIVI EMENDAMENTI

IL GOVERNO ITALIANO e il GOVERNO DEGLI STATI UNITI DI
AMERICA :

Riconoscendo l'opportunità di incrementare il commercio dei prodotti agricoli tra i due Paesi e con altri Paesi amici attraverso forme che non abbiano a turbare il normale commercio degli Stati Uniti d'America di questi prodotti e a portare indebito squilibrio ai prezzi mondiali dei prodotti agricoli;

Considerando che l'acquisto in lire delle eccedenze agricole prodotte negli Stati Uniti contribuirà all'incremento di tale commercio;

Considerando che le lire ricavate da tali acquisti saranno impiegate in maniera vantaggiosa per entrambi i Paesi;

Desiderando stabilire di comune accordo le condizioni che devono regolare le vendite delle eccedenze agricole all'Italia sulla base del Titolo I della « Legge per lo Sviluppo e l'Assistenza del Commercio Agricolo », e successivi emendamenti, nonchè le misure che i due Governi prenderanno separatamente ed in comune per favorire l'incremento del commercio di questi prodotti;

Hanno convenuto quanto segue:

Art. I

VENDITE IN LIRE

1. Previo rilascio da parte del Governo degli Stati Uniti d'America ed accettazione da parte del Governo italiano delle autorizzazioni di acquisto, il Governo degli Stati Uniti d'America si impegna a finanziare fino a tutto il 30 giugno 1958 la vendita contro lire, ad acquirenti autorizzati dal Governo italiano, dei seguenti prodotti agricoli considerati come eccedenze in base al Titolo I della « Legge per lo Sviluppo e l'Assistenza del Commercio Agricolo », e successivi emendamenti, per gli ammontari indicati:

Prodotti	Importi (in milioni di dollari)
Cotone « upland »	20,7
Tabacco	3,0
Pollame (polli e tacchini)	0,5
Noli	0,8
Totale	25,0

Le autorizzazioni di acquisto rilasciate in base al presente Accordo comprenderanno disposizioni relative alla vendita ed alla consegna dei prodotti, al tempo ed alle modalità del deposito delle lire ricavate da queste vendite e ad altre questioni connesse.

Art. II

IMPIEGO DELLE LIRE

1. I due Governi convengono che le lire ricavate dal Governo degli Stati Uniti d'America in conseguenza delle vendite fatte in base al presente Accordo saranno utilizzate dal Governo degli Stati Uniti d'America per gli scopi seguenti negli importi indicati:

a) per spese in Italia del Governo degli Stati Uniti d'America ai sensi dei paragrafi a), f), h) ed i) della Sezione 104 della Legge sopracitata nella misura dell'equivalente in lire di 5,9 milioni di dollari;

b) per prestiti al Governo italiano allo scopo di promuovere lo sviluppo economico dell'Italia ai sensi della Sezione 104 g) della Legge, l'equivalente in lire di 12,5 milioni di dollari. I termini e le condizioni dei prestiti predetti saranno inclusi in ulteriori intese fra i due Governi. Resta inteso che il prestito sarà espresso in dollari con pagamento delle quote in conto capitale ed in conto interesse in dollari U.S.A., o, a scelta del Governo italiano, in lire. Tali pagamenti in lire saranno effettuati, come definito nella Convenzione di prestito, al tasso di cambio in vigore alla data del pagamento. Resta pure inteso che i fondi concessi in prestito verranno erogati solo dopo che siano state raggiunte delle intese circa l'utilizzo di tali fondi. Qualora le lire accantonate per prestiti al Governo italiano non fossero concesse entro tre anni dalla data del presente Accordo, a causa di una mancata intesa dei due Governi sull'impiego dei prestiti, il Governo degli Stati Uniti d'America potrà utilizzare tali lire per uno qualsiasi degli altri scopi previsti dalla Sezione 104 della Legge;

c) per fornire assistenza, nelle forme previste dalla Sezione 104 j) della Legge stessa, un ammontare non eccedente l'equivalente in lire di 350.000 dollari;

d) per prestiti che dovranno essere effettuati dalla Export-Import Bank di Washington ai sensi della Sezione 104 e) della Legge, e per le conseguenti spese amministrative in Italia della Export-Import Bank di Washington, l'equivalente in lire di 6,25 milioni di dollari, ma non oltre il 25% delle lire ricevute in base al presente Accordo. Tali prestiti saranno concessi a ditte statunitensi ed a filiali, società sussidiarie e società affiliate di tali ditte in Italia per lo sviluppo del commercio e l'incremento degli scambi in Italia, nonché a ditte statunitensi ed a ditte italiane per la realizzazione di impianti atti a contribuire all'utilizzo, alla distribuzione o ad aumentare in qualsiasi altro modo il consumo e lo smercio di prodotti agricoli degli Stati Uniti. Resta inteso che tali prestiti saranno di mutuo gradimento al Governo italiano ed alla Export-Import Bank di Washington. Il Ministero del Tesoro agirà in

rappresentanza del Governo italiano per tali questioni. Nel caso in cui le lire accantonate per prestiti ai sensi della Sezione 104 e) della Legge non fossero concesse entro tre anni dalla data del presente Accordo a causa della mancata approvazione di prestiti da parte della Export-Import Bank di Washington o perchè i prestiti proposti non siano risultati di mutuo gradimento al Ministero del Tesoro ed alla Export-Import Bank di Washington, il Governo degli Stati Uniti d'America potrà utilizzare tali lire per uno qualsiasi degli scopi previsti dalla Sezione 104 della Legge.

2. Le lire ricavate dall'applicazione del presente Accordo saranno spese dal Governo degli Stati Uniti d'America per gli scopi indicati al paragrafo 1 di questo articolo, nel modo e nell'ordine di priorità che sarà deciso dal Governo degli Stati Uniti.

Art. III

DEPOSITO DELLE LIRE

Il deposito delle lire sul conto del Governo degli Stati Uniti d'America per il pagamento dei prodotti e dei noli finanziati dal Governo degli Stati Uniti d'America (ad eccezione dei maggiori costi risultanti dall'obbligo di usare navi battenti bandiera statunitense) sarà eseguito al tasso di cambio che si applica a tutte le transazioni effettuate in Italia dal Governo degli Stati Uniti in base all'Accordo del 25 gennaio 1947 ed al successivo Scambio di Note tra i Governi d'Italia e degli Stati Uniti in data 15 aprile 1948. Tali depositi in lire sul conto degli Stati Uniti saranno regolati dalle disposizioni concernenti i conti in lire degli Stati Uniti di cui al paragrafo 6 b) dell'Accordo del 1947.

Art. IV

DISPOSIZIONI GENERALI

1. I due Governi convengono che prenderanno ragionevoli precauzioni allo scopo di assicurare che le vendite o gli acquisti delle eccedenze agricole effettuati in base al presente Accordo non apportino indebito squilibrio ai prezzi mondiali dei prodotti agricoli, non turbino i normali scambi degli Stati Uniti di questi prodotti o non danneggino materialmente le relazioni di commercio esistenti tra i Paesi del mondo libero.

2. Nell'attuazione del presente Accordo, i due Governi si adopereranno per garantire condizioni commerciali atte a permettere ai contraenti privati di operare in maniera efficace e faranno quanto è in loro potere per sviluppare ed espandere una continua domanda di mercato dei prodotti agricoli.

3. Il Governo italiano si impegna a fornire, su richiesta del Governo degli Stati Uniti d'America, informazioni sulla attuazione del programma, con particolare riguardo agli arrivi ed alle condizioni delle derrate

ed alle disposizioni prese per mantenere i normali scambi di mercato nonchè informazioni concernenti l'esportazione delle stesse o di derrate simili.

Art. V

CONSULTAZIONI

I due Governi, a richiesta dell'uno o dell'altro di essi, si consulteranno su ogni questione concernente l'applicazione del presente Accordo o la pratica attuazione delle intese raggiunte in base ad esso.

Art. VI

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Accordo entrerà in vigore al momento della firma.

IN FEDE DI CHE, i rispettivi rappresentanti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Roma, in duplice esemplare, nelle lingue italiana ed inglese, addì 7 marzo 1958.

Per il Governo Italiano

PELLA

*Per il Governo
degli Stati Uniti d'America*

J. D. ZELLERBACH

AGRICULTURAL COMMODITIES AGREEMENT

BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND ITALY
UNDER TITLE I OF THE AGRICULTURAL TRADE DEVELOP-
MENT AND ASSISTANCE ACT, AS AMENDED

The GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA
and the GOVERNMENT OF ITALY;

Recognizing the desirability of expanding trade in agricultural commodities between their two countries and with other friendly nations in a manner which would not displace usual marketings of the United States of America in these commodities or unduly disrupt world prices of agricultural commodities;

Considering that the purchase for lire of surplus agricultural commodities produced in the United States will assist in achieving such an expansion of trade;

Considering that the lire accruing from such purchases will be utilized in a manner beneficial to both countries;

Desiring to set forth the understandings which will govern the sales of surplus agricultural commodities to Italy pursuant to Title I of the Agricultural Trade Development and Assistance Act, as amended, and the measures which the two Governments will take individually and collectively in furthering the expansion of trade in such commodities;

Have agreed as follows:

Article I

SALES FOR LIRE

Subject to the issuance by the Government of the United States of America and acceptance by the Government of Italy of purchase authorizations, the Government of the United States of America undertakes to finance on or before June 30, 1958, the sale to purchasers authorized by the Government of Italy, for lire, of the following agricultural commodities determined to be surplus pursuant to Title I of the Agricultural Trade Development and Assistance Act, as amended, in the amounts indicated.

Commodity	Amount (Million)
Cotton, upland	\$ 20.7
Tobacco	3.0
Poultry (Chickens and Turkeys)	0.5
Ocean transportation	0.8
Total	\$ 25.0

Purchase authorizations issued pursuant to this Agreement will include provisions relating to the sale and delivery of commodities, the time and circumstances of deposit of the lire accruing from such sale and other relevant matters.

Article II

USES OF LIRE

1. The two Governments agree that the lire accruing to the Government of the United States of America as a consequence of sales made pursuant to this Agreement will be used by the Government of the United States of America, for the following purposes in the amounts shown:

(a) For expenditures by the Government of the United States of America in Italy under Sub-sections (a), (f), (h), and (i) of Section 104 of the Act, the lire equivalent of \$ 5.9 million.

(b) For loans to the Government of Italy to promote the economic development of Italy under Section 104 (g) of the Act, the lire equivalent of \$ 12.5 million.

The terms and conditions of loans provided for above will be included in supplemental agreements between the two Governments. It is understood that loans will be denominated in dollars, with payment of principal and interest to be made in U. S. dollars, or, at the option of the Government of Italy, in lire, such payments in lire to be made at the applicable exchange rate as defined in the loan agreement, in effect on the date of the payment. It is further understood that loan funds shall be disbursed only after prior agreements as to the uses of such loan funds. In the event the lire set aside for loans to the Government of Italy are not advanced within three years from the date of this Agreement as a result of failure of the two Governments to reach agreement on the use of the lire for loan purposes, the Government of the United States of America may use the lire for any other purpose authorized by Section 104 of the Act.

(c) To provide assistance of the types provided for under Section 104 (j) of the Act, an amount not to exceed the lire equivalent of \$ 350,000.

(d) For loans to be made by the Export-Import Bank of Washington under Section 104 (e) of the Act and for administrative expenses of the Export-Import Bank of Washington in Italy incident thereto, the lire equivalent of \$ 6.25 million, but not more than 25 percent of the lire received under this Agreement. Such loans will be made to United States business firms and branches, subsidiaries, or affiliates of such firms in Italy for business development and trade expansion in Italy and to United States firms and to Italian firms for the establishment of facilities for aiding in the utilization, distribution, or otherwise increasing the consumption of the markets for United States agricultural products. It is understood that such loans will be mutually agreeable to the Export-Import Bank of Washington and the Government of Italy. The Ministry

of Treasury will act on behalf of the Government of Italy in this matter. In the event the lire set aside for loans under Section 104 (e) of the Act are not advanced within three years from the date of this Agreement because the Export-Import Bank of Washington has not approved loans or because proposed loans have not been mutually agreeable to the Export-Import Bank of Washington and the Ministry of Treasury, the Government of the United States of America may use the lire for any purpose authorized by Section 104 of the Act.

2. The lire accruing under this Agreement shall be expended by the Government of the United States of America for the purposes stated in Paragraph 1 of this Agreement in such manner and order of priority as the Government of the United States of America may determine.

Article III

DEPOSIT OF LIRE

The deposit of lire to the account of the Government of the United States of America in payment for the commodities and for ocean transportation costs financed by the Government of the United States of America (except excess costs resulting from the requirement that the United States flag vessels be used) shall be made at the rate of exchange applicable to all United States Government transactions in Italy pursuant to the Agreement concluded on January 25, 1947, and the Agreement contained in the subsequent exchange of letters between the United States and Italian Governments dated April 15, 1948. Such deposits of lire to United States account shall be governed by the provisions regarding United States lire accounts contained in Paragraph 6 (b) of the 1947 Agreement.

Article IV

GENERAL UNDERTAKINGS

1. The two Governments agree that they will take reasonable precautions to assure that sales or purchases of surplus agricultural commodities pursuant to this Agreement will not unduly disrupt world prices of agricultural commodities, displace usual marketings of the United States of America in these commodities, or materially impair trade relations among the countries of the free world.

2. In carrying out this Agreement the two Governments will seek to assure conditions of commerce permitting private traders to function effectively and will use their best endeavors to develop and expand continuous market demand for agricultural commodities.

3. The Government of Italy agrees to furnish, upon request of the Government of the United States of America, information on the progress

of the Program, particularly with respect to arrivals and condition of commodities and the provisions for the maintenance of usual marketings and information relating to exports of the same of like commodities.

Article V

CONSULTATION

The two Governments will, upon the request of either of them, consult regarding any matter relating to the application of this Agreement or to the operation of arrangements carried out pursuant to this Agreement.

Article VI

ENTRY INTO FORCE

This Agreement shall enter into force upon signature.

IN WITNESS WHEREOF, the respective representatives, duly authorized for the purpose, have signed the present Agreement.

DONE in duplicate at Rome in the English and Italian languages, this 7th day of March, 1958.

*For the Government
of the United States of America*

J. D. ZELLERBACH

*For the
Government of Italy*

PELLA

March 7th, 1958

Excellency,

I have the honor to refer to the Agricultural Commodities Agreement between the Government of the United States of America and the Government of Italy signed today.

I wish to confirm my Governments's understanding of the agreement reached in conversations which have taken place between this Embassy and the Government of Italy with respect to the conversion of lire into other currencies and to certain other matters relating to the use of lire accruing under the subject Agreement.

1. The Government of Italy will provide, upon request by the Government of the United States, facilities for the conversion of up to \$ 600,000 worth of lire into other European currencies. This facility is needed in part for the purpose of securing funds to finance agricultural market development activities of the Government of the United States in other countries.

2. It is also understood that the Government of the United States of America may utilize lire to procure in Italy goods and services needed in connection with agricultural market development projects and activities in other countries.

3. It is also understood that the Government of the United States of America may utilize lire in Italy to pay for international travel originating either in Italy or in the United States, including connecting travel.

I also wish to confirm the following supplementary understandings in relation to the Agreement:

1. With reference to Article II, Paragraph 1, sub-paragraph (b) of the Agreement, it is agreed that the lire equivalent of up to \$ 12.5 million, which may accrue under this section, are to be used to render support to the economic development and the expansion of employment in Southern and Insular Italy through the facilities of the industrial loan program administered by the three regional institutes pursuant to existing arrangements between our two Governments.

2. It is understood that Article IV, Paragraph I, of the Agreement requires:

(a) imports from the United States of usual marketings of not less than \$ 1.5 million worth of tobacco and \$ 54 million worth of cotton in the year ending June 30, 1958; and

The Honorable

Giuseppe PELLA

Minister of Foreign Affairs,

ROME

(b) maintenance during the 1957-58 marketing season usual imports of cotton, tobacco and poultry from friendly countries other than the United States.

3. It is understood that contracting and shipping dates for \$ 500,000 worth of poultry, as provided for in Article I of the Agreement, will be open until June 30, 1959.

4. To the extent that the total of lire accruing to the United States as a consequence of sales made pursuant to the Agreement is less than the equivalent of \$ 25 million, the amount for loans to the Government of Italy would be correspondingly reduced. It is understood that the United States Government will give full consideration to all circumstances which may lead to underages or overages in the fulfilment of the Agreement.

5. With regard to Article II, Paragraph 2, the United States Government agrees to consult with the Italian Government regarding the establishment of priorities referred to therein.

I shall be glad if your Excellency will confirm the foregoing on behalf of the Government of Italy.

Accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

J. D. ZELLERBACH

Roma, 7 marzo 1958

Eccellenza,

con lettera in data odierna Ella ha voluto comunicarmi quanto segue:

« Ho l'onore di riferirmi all'Accordo per i Prodotti Agricoli firmato oggi tra il Governo degli Stati Uniti d'America ed il Governo italiano.

Desidero confermare l'intesa del mio Governo sull'accordo raggiunto nelle conversazioni che hanno avuto luogo tra questa Ambasciata ed il Governo italiano in merito alla conversione di lire in altre valute ed a talune altre questioni relative all'utilizzo delle lire derivanti dall'Accordo in oggetto.

1. Il Governo italiano fornirà, su richiesta del Governo degli Stati Uniti, i mezzi per la conversione in altre valute europee di un ammontare in lire pari ad un massimo di dollari 600.000. Tale concessione occorre, in parte, allo scopo di assicurare i fondi necessari per finanziare iniziative del Governo degli Stati Uniti in altri Paesi per lo sviluppo del mercato agricolo.

2. Resta inoltre inteso che il Governo degli Stati Uniti d'America potrà utilizzare lire al fine di procurarsi in Italia beni e servizi necessari in relazione a progetti ed iniziative per lo sviluppo del mercato agricolo in altri Paesi.

3. Resta inoltre inteso che il Governo degli Stati Uniti d'America potrà utilizzare in Italia lire per pagare viaggi internazionali che abbiano inizio sia in Italia che negli Stati Uniti, inclusi percorsi intermedi.

Desidero inoltre confermare le seguenti intese supplementari in relazione all'Accordo:

1. Con riferimento all'Articolo II, paragrafo 1, lettera b) dell'Accordo, si conviene che l'equivalente in lire di un ammontare massimo di 12,5 milioni di dollari, che potrà essere ricavato in base alla predetta disposizione, dovrà essere utilizzato per potenziare lo sviluppo economico e l'incremento dell'occupazione nell'Italia Meridionale ed Insulare mediante le facilitazioni offerte dal programma di prestiti industriali amministrato dai tre Istituti regionali nel quadro dei vigenti Accordi tra i nostri due Governi.

2. Resta inteso che l'articolo IV, paragrafo 1, dell'Accordo prevede:

S. E. James D. ZELLERBACH

Ambasciatore degli Stati Uniti d'America

ROMA

a) l'importazione dagli Stati Uniti degli approvvigionamenti usuali di non meno di \$ 1,5 milioni di tabacco, e di \$ 54 milioni di cotone, nell'anno che termina il 30 giugno 1958; e

b) il mantenimento durante la stagione commerciale 1957-58 delle usuali importazioni di cotone, tabacco e pollame da Paesi amici altri che gli Stati Uniti.

3. Resta inteso che i termini per la contrattazione e la spedizione del pollame per un valore di dollari 500.000, come previsto nell'Articolo I dell'Accordo, saranno aperti fino al 30 giugno 1959.

4. In quanto il totale delle lire ricavate dagli Stati Uniti in seguito alle vendite effettuate ai sensi dell'Accordo risulti inferiore all'equivalente di \$ 25 milioni, l'ammontare destinato a prestiti al Governo italiano verrà ridotto in proporzione. Resta inteso che il Governo degli Stati Uniti prenderà in ogni considerazione tutte le circostanze che possano portare ad eccessi o difetti nell'attuazione dell'Accordo.

5. Riguardo all'Articolo II, paragrafo 2, dell'Accordo, il Governo degli Stati Uniti si impegna a consultarsi con il Governo italiano per quanto concerne la determinazione delle precedenza ivi menzionate ».

Ho l'onore di informarLa che il Governo italiano è d'accordo su quanto precede.

Mi è gradita l'occasione, Eccellenza, per rinnovarLe l'espressione della mia alta considerazione.

PELLA

MEMORANDUM D'INTESA

TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA

Al fine di pervenire ad un mutuo accordo circa i prestiti da concedersi ai sensi della Sezione 104 e) il Ministro del Tesoro, o un suo delegato, agirà in rappresentanza del Governo italiano ed il Presidente della Export-Import Bank di Washington, o un suo delegato, agirà in rappresentanza della Export-Import Bank di Washington.

A ricezione di una domanda che la Export-Import Bank ritenga di poter prendere in considerazione, la Export-Import Bank darà notizia al Ministero del Tesoro del nominativo del richiedente, della natura dell'operazione proposta, dell'ammontare del prestito proposto, degli scopi generali per i quali il prestito verrebbe utilizzato, nonchè dei probabili limiti entro cui potrebbero variare (1) il tasso di interesse e (2) il periodo di rimborso.

Entro 60 giorni dalla data di ricezione di tali notizie, il Ministero del Tesoro comunicherà alla Export-Import Bank se lo stesso Ministero del Tesoro, sia, o meno, d'accordo sulla proposta di prestito. Qualora entro 60 giorni la Export-Import Bank non abbia ricevuto tale comunicazione dal Ministero del Tesoro, sarà inteso che il Ministero del Tesoro non ha alcuna obiezione da muovere circa il prestito proposto.

Nel momento in cui la Export-Import Bank approverà o respingerà il prestito proposto, ne darà notizia al Ministero del Tesoro.

Nell'approvare un prestito, la Export-Import Bank (1) fisserà un tasso d'interesse simile a quello prevalente in Italia per prestiti similari; e (2) stabilirà scadenze simili a quelle previste per i prestiti in dollari che la Export-Import Bank concede ad imprese private.

Roma, 7 marzo 1958.

Per il Governo Italiano

PELLA

*Per il Governo
degli Stati Uniti d'America*

J. D. ZELLERBACH

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA
AND THE GOVERNMENT OF ITALY

In arriving at mutual agreement concerning loans eligible under Section 104 (e) the Minister of Treasury, or his designate, will act for the Government of Italy, and the President of the Export-Import Bank of Washington, or his designate, will act for the Export-Import Bank of Washington.

Upon receipt of an application which the Export-Import Bank is prepared to consider, the Export-Import Bank will notify the Ministry of Treasury of the identity of the applicant, the nature of the proposed business, the amount of the proposed loan, the general purposes for which the loan proceeds would be expended, and the probable range of (1) the interest rate and (2) the repayment period.

Within sixty days after the receipt of such notice, the Ministry of Treasury will indicate to the Export-Import Bank whether or not the Ministry of Treasury is receptive to the proposed loan. Unless within the sixty-day period the Export-Import Bank has received such a communication from the Ministry of Treasury, it shall be understood that the Ministry of Treasury has no objection to the proposed loan.

When the Export-Import Bank approves or declines the proposed loan, it will notify the Ministry of Treasury.

In approving a loan, the Export-Import Bank will (1) fix an interest rate similar to that prevailing in Italy on comparable loans; and (2) establish maturities similar to those of Export-Import Bank dollar loans to private enterprises.

Rome, March 7, 1958.

*For the Government
of the United States of America*

J. D. ZELLERBACH

*For the
Government of Italy*

PELLA